

Prot. n. 12

Spett.le
ANAS S.p.A.

- **Avv. Adriana Palmigiano** (Direttore Appalti)
- **Ing. Antonio Scalamandrè** (Resp. Proc.)

Catania, 2 febbraio 2017

Oggetto: bando di gara “lavori di ripristino strade SS e SP Regione Sardegna interrotte o danneggiate degli eventi alluvionali novembre 2013 – Intervento OT02 – S.P. 38”

Termine offerte: 10 febbraio 2017

Importo complessivo appalto: € 5.848.943,15

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, su incarico delle ns. imprese associate avendo esaminato il relativo capitolato speciale d'appalto, rileviamo quanto segue.

Nella **clausola 2.2.** pag. 17 e segg. tra le responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto, è imposto l'obbligo dello stesso di contattare i proprietari interessati dagli interventi previsti in progetto e, se ritenuto necessario dalla D.L. di eseguire un rilievo “*ante operam*” della situazione preesistente ai lavori, anche con eventuale perizia giurata. In mancanza, si legge, non potranno avviarsi i lavori interferenti ed i ritardi saranno a carico dell'appaltatore. Si prescrive, altresì, che eventuali opposizioni da parte dei suddetti proprietari interessati non daranno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali o risarcimenti, salvo l'eventuale spostamento dei termini di ultimazione laddove approvato dalla DL. La clausola esaminata, conclude stabilendo a carico dell'appaltatore l'obbligo di intervenire nei giudizi intentati – per i fatti di cui sopra - contro codesto ente appaltante, manlevando quest'ultimo.

Quanto raffigurato nel capitolato speciale sembra ricondursi all'attività dei c.d. “**testimoniali di stato**”, da redigersi a tutela di tutte le preesistenze a vario titolo interferenti con l'opera di progetto, proprio per il tipo di mansioni che impone - ed essendo propedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica - riteniamo rientri nella diligenza della progettazione esecutiva il cui onere è dell'ente appaltante. In tale direzione e nella connessa ipotesi in cui la si pone come attività che deve espletare l'appaltatore, crediamo che ne consegua responsabilità del committente ad effettuare apposita computazione e determinare congruo corrispettivo, **non potendosi ammettere che gli oneri**

connessi all'attività dei "testimonial di stato" siano da intendere inclusi nelle spese generali ex art. 32 c. 4 DPR n. 207/'10 e perciò comprese nel prezzo dei lavori, quindi a carico dell'esecutore.

Dai sopralluoghi effettuati da alcuni tecnici, si prevede che per la suddetta attività necessiti apposita strumentazione di monitoraggio topografico o strutturale (misurazione di fessure, misura dello stato tensionale in punti sensibili, collimazione periodica di punti esterni del manufatto, etc..), al fine di stabilire se e in quale misura i lavori d'appalto interferiscano con le strutture dei manufatti interessati. A conferma che tale prestazione debba rientrare nella diligenza progettuale, basti la considerazione che il concreto dimensionamento di tale monitoraggio topografico e/o strutturale, oltre ad essere peculiare di specifico contesto (tale tipo di monitoraggio non viene naturalmente richiesto laddove non insistano fabbricati in vicinanza dei lavori, eppure le spese generali nella *ratio* del Vostro CSA rimarrebbero le stesse) non può prescindere dalla definizione della frequenza delle letture, funzione quest'ultima della tipologia e della continuità dei lavori d'appalto da eseguire. Ragione per cui, tutta l'attività dovrebbe essere disciplinata nel progetto esecutivo, oltre che nel CSA in questione, convertendola in tariffe di prezzo elementare corrispettivo. Ribadiamo non possa essere sostenibile, a nostro avviso, che tali oneri possano ritenersi inclusi nel prezzo dell'appalto, il quale per definizione giuridica ritorsa l'esecuzione dell'opera, avuto cura di rammentare che le spese generali possono essere sostanziate solo da quelle (di sede e di cantiere) direttamente attinenti all'opera da realizzare.

E' peraltro indubbio che la diligenza progettuale di specie e la previsione di apposito prezzo corrispettivo, consentono di integrare a vantaggio dell'ente committente un concreto diritto a rivalersi nei confronti dell'esecutore per ogni sua negligenza in tema di monitoraggio o per danni arrecati a manufatti di terzi. Il monitoraggio eseguito con competenza e professionalità (appunto con apposito progetto), ha di certo il non secondario effetto di prevenire il contenzioso nei confronti dei terzi proprietari e/o gestori dei manufatti e fornisce, nel caso in cui vi sia controversia, un'ampia letteratura di dati ed interpretazioni disponibili.

Per quanto sopra premesso e rilevato, auspichiamo che valutate al meglio le ns. osservazioni, al fine di modificare la clausola esaminata.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore

Giovanni Fragola